

**CAPITOLATO SPECIALE**

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MICROBIOLOGICI E PRODOTTI PER  
COLTURE CELLULARI PER I LABORATORI DELL'ISTITUTO, CON EVENTUALE OPZIONE PER  
ULTERIORI 12 MESI, PROROGA SEMESTRALE A SCADENZA E UTILIZZO DEL QUINTO  
D'OBLIGO**

**1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO – IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO STIMATO  
DELL'APPALTO – ENTITA' DELL'APPALTO**

1. La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per ogni lotto, ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura triennale di MICROBIOLOGICI E PRODOTTI PER COLTURE CELLULARI come descritte nel Dettaglio economico di ciascun lotto (n. 17 lotti) per i Laboratori dell'ISTITUTO, da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione descritte nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. In particolare, l'appalto comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei prodotti presso il Magazzino generale della Sede centrale dell'Istituto – Via Paganini, 25 – 10154 Torino.
3. Nel caso di aggiudicazione di più lotti allo stesso operatore economico, potrà essere stipulato un unico accordo quadro comprendente tutti i prodotti presenti nei lotti aggiudicati.
4. La descrizione dei prodotti e la tipologia di confezione, sono riportati nell'Allegato “Dettaglio economico” di ciascun lotto, che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale d'appalto.
5. Le quantità dei materiali da fornire sono specificate nel medesimo Allegato e si riferiscono ad un fabbisogno triennale presunto; esse hanno valore puramente indicativo potendo variare in relazione alle reali necessità delle strutture operative dell'ISTITUTO destinatarie della fornitura.
6. L'importo presunto dell'appalto è calcolato sulla base dei prezzi unitari dei prodotti oggetto di fornitura e riferiti al consumo presunto per il periodo di durata contrattuale.
7. Il consumo dei materiali posti in gara potrebbe essere subordinato a fattori variabili correlati a modificate esigenze organizzative. Pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le

### **CAPITOLATO SPECIALE**

quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori (nell'ambito dell'importo complessivo del contratto stipulato), in relazione alle effettive esigenze delle singole strutture operative.

8. Gli operatori economici si impegnano ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'accordo quadro. L'ISTITUTO, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo per singolo prodotto che, pertanto, potrà essere anche pari a zero; ciò in quanto, all'interno dell'accordo quadro, l'ISTITUTO ha la facoltà di spostare i consumi tra i vari prodotti, in base alle proprie esclusive esigenze e modifiche organizzative, anche in conseguenza di diversa organizzazione delle attività all'interno dei propri presidi che ne dovesse modificare i volumi di attività, sino alla cessazione di alcuni di essi.
9. Viene fatta salva in capo all'ISTITUTO la facoltà di modificare anche parzialmente i contenuti e/o l'entità della fornitura oggetto del presente Capitolato ovvero di recedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dal medesimo contratto ove ciò si rendesse necessario a seguito di riorganizzazione e/o di contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o nazionale.

## **2. DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. La durata dell'affidamento è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula degli accordi quadro per ciascun lotto di fornitura.

## **3. OPZIONI: RINNOVO - PROROGA – SESTO QUINTO**

1. L'ISTITUTO si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni.
  - **Rinnovo.** La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
  - La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, fino ad un massimo di sei mesi. In tal

### **CAPITOLATO SPECIALE**

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

- Occorrendo in corso di esecuzione un aumento della fornitura, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore di ciascun accordo quadro (in proporzione alla parte di rispettiva pertinenza, determinata secondo i prezzi contrattuali), alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite ciascun soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

#### **4. APPALTI SPECIFICI - ORDINATIVI – TRASPORTO - CONSEGNE – SCHEDE - CONTROLLI E RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO**

##### ***4.1 APPALTI SPECIFICI - ORDINATIVI***

1. L'ISTITUTO, per l'affidamento di ciascun Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro, in riferimento a ciascun lotto di aggiudicazione, invia al Fornitore i relativi Ordini di Acquisto. Ciascun Appalto Specifico sarà basato sulle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro e nelle altre condizioni specifiche indicate in relazione a ciascun lotto.
2. Ciascun Appalto Specifico avrà ad oggetto la fornitura dei prodotti elencati nel lotto di aggiudicazione. Le effettive quantità da fornire e i relativi importi saranno determinati dall'ISTITUTO, sino a concorrenza dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro. L'importo di ciascun Appalto Specifico sarà definito quale prodotto del prezzo previsto dall'Accordo Quadro per le quantità richieste nell'Ordine di Acquisto.
3. Si precisa che la decorrenza del termine di vigenza dell'Accordo Quadro, ossia i 36 mesi, o dell'eventuale proroga, e l'esaurimento dell'importo contrattuale se precedente, non pregiudica in alcun modo l'esecuzione degli Appalti Specifici precedentemente affidati le cui attività non siano ancora concluse.
4. Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta (via PEC) dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi. Non è previsto importo minimo dell'ordine.

### **CAPITOLATO SPECIALE**

5. L'ISTITUTO non rientra attualmente tra i soggetti obbligati al Nodo Smistamento Ordini (NSO) di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018.
6. Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei prodotti richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione dell'I.V.A., sempre compresi i costi dell'imballaggio, del trasporto, della consegna ed eventuali altri oneri accessori relativi alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture.

#### **4.2 TRASPORTO**

1. Per trasporto si intendono tutte le operazioni che intercorrono tra l'uscita dal magazzino del fornitore e l'accettazione da parte dell'ISTITUTO. Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.
2. Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire ai presidi dell'ISTITUTO in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.
3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.
4. I documenti di trasporto dovranno riportare i codici dell'ISTITUTO di ciascun prodotto come specificato nel relativo ordine e indicare chiaramente (ove previsto) l'intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto.
5. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l'avvio al riciclo.

#### **4.3 CONSEGNE**

1. L'Appaltatore si impegna a garantire la regolare esecuzione dell'approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.
2. Le consegne dovranno essere eseguite franco destino (DDP – Delivery Duty Paid, place of destination - secondo Incoterm 2010), a cura, rischio e spese del fornitore, presso le sedi dell'ISTITUTO di cui all'art. 1 del presente Capitolato speciale d'appalto, **entro 10 (dieci) giorni**

### CAPITOLATO SPECIALE

**solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo**, nell'orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse le giornate festive ed il sabato. Le consegne dovranno essere effettuate in confezioni singole sigillate presso la sede indicata nell'ordinativo. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di cinque giorni solari e consecutivi.

3. I reiterati o gravi ritardi nelle consegne potranno essere considerati gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai fini dell'ammissione dell'aggiudicatario a successive procedure di affidamento. Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.
4. Il contraente è obbligato a fornire i prodotti secondo la confezione di cui all'offerta presentata in sede di gara (sulla base del quale è stato formulato il prezzo); eventuali modifiche al confezionamento dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici ordinanti.
5. La fornitura in oggetto dovrà garantire per tutti i lotti, presso ogni sede, quanto di seguito elencato:
  - tipologia, quantità e caratteristiche tecniche conformi a quelle indicate nella documentazione di gara;
  - trasporto e consegna dei prodotti in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori dell'Appaltatore e il personale dell'ISTITUTO a rischio di infortunio o incidente;
  - che ogni operazione di scarico e consegna dei materiali sia eseguita a cura dell'Appaltatore o da un corriere da esso eventualmente incaricato e nel rispetto delle indicazioni ricevute circa l'ubicazione dei locali presso i quali la merce dovrà essere consegnata. Per lo scarico del materiale l'Appaltatore non potrà avvalersi del personale dell'ISTITUTO;
  - la corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto.
6. L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per i beni oggetto della gara:
  - la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio;

### **CAPITOLATO SPECIALE**

- il confezionamento in conformità alla normativa in vigore in modo da garantirne la corretta conservazione, se necessario, anche a temperature refrigerate;
  - l'indicazione, in modo chiaramente leggibile, nel rispetto del Regolamento 830/2015, ove applicabile, di:
    - lotto di produzione;
    - data di produzione;
  - tutte le diciture richieste dalla vigente normativa sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto);
  - eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e l'utilizzo dei prodotti;
  - le istruzioni sulla corretta conservazione;
  - data di scadenza del prodotto.
7. I prodotti richiesti dovranno essere forniti in contenitori idonei, con chiusura di sicurezza e con la data di scadenza del materiale espressamente indicata sulla confezione.
8. I prodotti con diverse modalità di conservazione dovranno essere contenuti in imballaggi esterni diversi. L'imballaggio esterno deve riportare tutte le indicazioni utili alla precisa individuazione del contenuto, delle condizioni di conservazione e delle avvertenze per la manipolazione.
9. I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 della validità minima prevista per l'utilizzo e richiesta in gara o, ove non richiesta, della validità massima prevista per l'utilizzo. In caso contrario, la Ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con partite a scadenza differita, conforme al capoverso precedente.

#### **4.4 SCHEDE**

1. L'Appaltatore dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza ai requisiti richiesti e con le relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il regolamento 830/2015, ove applicabile. Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, il numero CAS (ove previsto), la descrizione delle caratteristiche. I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d'uso, provenienza di fabbricazione, certificato di analisi

### **CAPITOLATO SPECIALE**

dei lotti di produzione recanti il numero di riferimento e la relativa data di scadenza, modalità di conservazione. Tutte le informazioni dovranno essere prodotte dall'Appaltatore in lingua italiana. Qualora non fossero reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese.

#### **4.5 CONTROLLI E RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO**

1. Il controllo quantitativo degli articoli e l'accertamento della rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente atto vengono effettuati all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata dall'ISTITUTO e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del controllo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento dell'effettivo utilizzo dei prodotti.
2. L'ISTITUTO si riserva, oltre al controllo della conformità della fornitura, di effettuare anche il controllo della qualità dei prodotti all'atto dell'impiego riservandosi la facoltà di respingere quelli non ritenuti idonei.
3. La dichiarazione di presa in consegna e l'utilizzo dei prodotti non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. La firma per ricevuta non impegna pertanto l'ISTITUTO per quanto concerne il collaudo delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni per vizi apparenti o occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.
4. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.
5. La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del Fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà, altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita entro cinque giorni solari e consecutivi con altra della qualità prescritta. Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'ISTITUTO potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Ove il Fornitore non provveda al ritiro entro quindici giorni solari e consecutivi dalla richiesta, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del

### **CAPITOLATO SPECIALE**

Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'ISTITUTO mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute o mediante prelievo dalla cauzione definitiva.

#### **5. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 del Codice, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
  - b) il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art. 103 del Codice, applicando le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, ricorrendone i presupposti.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ISTITUTO potrà chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ISTITUTO, pena la risoluzione del contratto.
5. L'ISTITUTO ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, al quale si rinvia.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata, su richiesta dell'Appaltatore, all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.



## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. Tutte le operazioni oggetto dell'appalto (trasporto e consegna) devono essere effettuate in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori dell'Appaltatore e il personale dell'ISTITUTO a rischio di infortunio e/o incidente.
2. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
  - b) fornire alle sedi destinatarie le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
  - c) rendere disponibile, su richiesta, materiale informativo sulla composizione dei prodotti, loro modalità d'uso e indicazioni bibliografiche;
  - d) fornire, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei lotti di produzione;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo sono state e saranno predisposte dall'ISTITUTO;
  - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
  - g) fornire, per tutta la durata del contratto, gli stessi prodotti offerti in sede di gara e identificati con preciso codice/articolo e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato.
3. L'Appaltatore prende atto e accetta che le forniture oggetto del contratto debbano essere consegnate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi dell'ISTITUTO riportate all'articolo 1 del presente Capitolato.

### **7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema

### **CAPITOLATO SPECIALE**

di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16-bis della L. n. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
4. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice.
5. In caso di inadempienza retributiva da parte dell'Appaltatore e/o subappaltatore si applica l'art. 31, comma 6, del Codice.

### **8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'ISTITUTO si impegna, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

### **CAPITOLATO SPECIALE**

2. L'ISTITUTO, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell'Appaltatore o da esso delegato.
3. L'ISTITUTO si impegna, inoltre, a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento e ai locali ed aree ove consegnare i prodotti oggetto di fornitura al personale operante dell'Appaltatore e a coloro che da quest'ultimo saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato speciale d'appalto.

### **9. RAPPORTI CONTRATTUALI**

1. L'ISTITUTO verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il RUP.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
4. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ISTITUTO possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
5. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile per la esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ISTITUTO per iscritto contestualmente all'avvio dell'appalto.
6. Il soggetto individuato quale Responsabile provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ISTITUTO.

### **CAPITOLATO SPECIALE**

#### **10. PENALI**

1. Nel caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'ISTITUTO potrà applicare all'Appaltatore una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera (giorno solare) pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, l'ISTITUTO applica una penale variabile, secondo la gravità dell'inadempimento, tra lo 0,1 per cento ed il 3 per cento dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all'Appaltatore via PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ISTITUTO ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'ISTITUTO provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura utile ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **11. ESECUZIONE ANTICIPATA**

1. L'ISTITUTO, per il tramite del Responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione, a cura dell'Appaltatore, della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
2. E' sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, come previsto all'art. 8, comma 1, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120. In tale

### **CAPITOLATO SPECIALE**

ipotesi di esecuzione anticipata, l'Appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione della fornitura nei termini stabiliti dall'ISTITUTO.

#### **12. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all'articolo precedente, l'ISTITUTO dà avvio all'esecuzione del contratto.

#### **13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, l'ISTITUTO può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle forniture ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.
2. Fermo quanto disposto dall'art. 107 del Codice, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ISTITUTO. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'ISTITUTO procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ISTITUTO e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art. 108, comma 1, lettere a), b), c) d) e art. 108, comma 2, lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, l'ISTITUTO, giusto art. 108, comma 3, del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'ISTITUTO dichiara risolto il contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ISTITUTO è fatta all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A.R..

### **CAPITOLATO SPECIALE**

5. In ogni caso si conviene che l'ISTITUTO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A.R., nei casi espressamente previsti dal presente Disciplinare, dalla Legge e dal Codice.
6. L'ISTITUTO si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.
7. In caso di risoluzione l'ISTITUTO provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ISTITUTO tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'ISTITUTO potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

#### **14. CLAUSOLA CONSIP - RINEGOZIAZIONE E RECESSO ART. 1, COMMA 13, L. 135/2012**

1. In corso di esecuzione contrattuale, l'ISTITUTO ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

#### **15. REVISIONE PREZZI**

1. Non è ammessa revisione prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto di seguito previsto. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, su richiesta documentata della parte

### **CAPITOLATO SPECIALE**

interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale. In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà, sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata, alla revisione in base al 75% dell'indice ISTAT f.o.i. per le famiglie di operai ed impiegati al netto del consumo di tabacchi, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La parte interessata alla revisione dovrà indicare nella documentazione le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto tra quelli di base e quelli presentati a supporto delle richieste di variazione del prezzo. L'eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile all'affidatario) alla data in cui la richiesta è pervenuta e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata all'altra parte contraente.

#### **16. RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Istituto ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) grave inadempimento del Fornitore;

di recedere unilateralmente dal presente contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

### **CAPITOLATO SPECIALE**

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a trenta giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
  4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
  5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Beneficiaria, la quale effettuerà la verifica sulla base dei verbali di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
  6. Costituisce, altresì, causa di recesso del presente contratto l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, così come meglio stabilito al successivo articolo "Fatturazione - Pagamenti".

### **17. FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle forniture previste dal presente Capitolato speciale d'appalto e verrà liquidato previa verifica dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte e previa acquisizione del DURC.
2. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in forma elettronica, secondo il formato previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il seguente Codice Univoco Ufficio -UF6CXU.
3. L'ISTITUTO è soggetto all'applicazione della norma relativa alla "scissione dei pagamenti" (c.d. "Split payment"), secondo quanto previsto dal D. L. 87/2018, convertito in legge 96/2017.
4. Le fatture dovranno riportare:
  - a) il numero di CIG relativo all'accordo quadro aggiudicato;
  - b) la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna;
  - c) il codice univoco dell'ISTITUTO;
  - d) la tipologia e la quantità dei materiali forniti e il numero di lotto aggiudicato;



**CAPITOLATO SPECIALE**

- e) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo per ciascun prodotto;
  - f) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto.
5. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.
6. Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).
7. In ogni caso, l'importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare dovrà essere determinato al netto delle ritenute dello 0,50 per cento e queste ultime saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA esclusivamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a seguito dell'emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
8. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

**18. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, L. n. 136/2010 e s.m.i., il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato alla presente fornitura, acceso presso l'ISTITUTO di credito che verrà comunicato dall'Appaltatore entro 7 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.
- 3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, di registro, nonché i tributi di qualsiasi genere connessi alla stipula del contratto.

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **19. SPESE CONTRATTUALI**

1. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Appaltatore.

### **20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici sarà svolto da IZSTO, in qualità di Titolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura e dell'eventuale emissione e gestione del relativo contratto. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori” consultabile all'indirizzo <http://trasparenza.izsto.it/wp-content/uploads/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-personali.pdf> e nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

### **21. CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra l'Appaltatore e l'ISTITUTO, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.